

(N. 1548)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1788)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1951

Approvazione delle convenzioni stipulate il 15 luglio 1949 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agencia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvate le unite Convenzioni stipulate fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agencia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 15 luglio 1949 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo nonché la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere nel periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950;

b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America nel periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 67.000.000, per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accettate con le leggi 18 aprile 1950, n. 254, e 10 agosto 1950, n. 658, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1949-50 (terzo ed ottavo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
(A.N.S.A.)

(Per il servizio interno)

**CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVIZIO
INFORMAZIONI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.)**

Nella duplice finalità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

- a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
- b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero.

Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agencia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.).

Tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agencia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) con sede in Roma, Via Propaganda 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi, fanno ad essa pervenire direttamente e attraverso il Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio.

Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.

Art. 2.

L'A.N.S.A. s'impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministeri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del servizio informazioni, nonché a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrisponderà all'A.N.S.A. posticipatamente il canone di lire 5 milioni mensili.

Art. 4.

Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi, in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissione e ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 100.000 fino a lire 500.000 e in casi più gravi si potrà far luogo alla risoluzione immediata di questa convenzione.

Art. 6.

Mediante preavviso, con lettera raccomandata, di quindici giorni ciascun contraente può chiedere la risoluzione dell'impegno.

Art. 7.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto il 15 luglio 1949.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

ANDREOTTI.

*Per l'Agenzia A.N.S.A.
Il Consigliere delegato*

FATTORI.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

ALLEGATO N. 2.

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA
(A.N.S.A.)

(Per il servizio col Nord America)

**CONVENZIONE FRA IL SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA
ASSOCIATA (A.N.S.A.)**

Al fine di far conoscere negli Stati Uniti d'America i più importanti avvenimenti italiani, nonché i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., tra il Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Informazioni, d'intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, salvo disdetta di una delle due parti, da chiedersi mediante preavviso di 15 giorni, con lettera raccomandata, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord-America. Il primo lancio dalle 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16-17 di New York. La velocità di trasmissione sarà di 25 parole circa al minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2.500 parole.

Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvederà l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'Ufficio di New York provvederà la Società Americana « Press Wireless ».

Art. 2.

I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio.

La distribuzione dei notiziari verrà effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovrà essere sempre inferiore a quello praticato da altre Agenzie straniere.

Alla diffusione del servizio a New York provvederà l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

Art. 3.

L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente al Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso e trimestralmente — anche alla Corte dei conti — l'Elenco degli abbonati al servizio oggetto della presente convenzione, nonché un sintetito rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.

Art. 4.

L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio Informazioni della Presidenza del Consiglio, la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).

Art. 5.

Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresì provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, sempre che non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio concorre alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento), da pagarsi posticipatamente. Per la determinazione di tale contributo è stato tenuto conto anche del gettito di abbonamenti.

Trimestralmente, ove gli abbonamenti superino del 20 per cento il gettito precedente, il contributo di 900 dollari mensili verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 7.

Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovute a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio da un minimo di lire 50.000 fino a lire 250.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione impegna l'A.N.S.A. sin dal momento della firma e diventa esecutiva per l'Amministrazione contraente dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letto, firmato e sottoscritto il 15 luglio 1949.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI.

Per l'Agenzia A.N.S.A.

FATTORI.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.